

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Titolo I –Istituzione del servizio

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Collocazione del servizio nell'Amministrazione Comunale
- Art. 3 Competenze degli appartenenti al servizio

Titolo II –Organico e figure professionali

- Art. 4 Organico del Servizio
- Art. 5 Rapporto gerarchico
- Art. 6 Attribuzioni del Responsabile del Servizio
- Art. 7 Attribuzioni dell'addetto al coordinamento e al controllo
- Art. 8 Compiti degli agenti
- Art. 9 Qualifiche degli appartenenti al servizio

Titolo III Accesso al Servizio e formazione professionale

- Art. 10 Modalità particolari di accesso al servizio
- Art. 11 Formazione di base per agenti Allievi
- Art. 12 Qualificazione professionale per addetti al coordinamento e al controllo
- Art. 13 Altri corsi di istruzione professionale
- Art. 14 Aggiornamento professionale

Titolo IV Uniforme, arma e dotazione

- Art. 15 Uniforme di servizio
- Art. 16 Gradi e distintivi
- Art. 17 Arma d'ordinanza
- Art. 18 Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 19 Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 20 Tessera di servizio

Titolo V-Servizi di Polizia Locale

- Art. 21 Finalità generali dei servizi
- Art. 22 Servizi stradali appiedati
- Art. 23 Servizi a bordo di veicoli
- Art. 24 Servizi interni
- Art. 25 Obbligo di intervento
- Art. 26 Ordine di Servizio

Art. 27 Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Art. 28 Servizi effettuati per conto di privati

Titolo VI -Normativa sullo svolgimento dei servizi interni

Art. 29 Assegnazione e impiego del personale

Art. 30 Guida dei veicoli ad uso di strumenti

Art. 31 Prolungamento del servizio

Art. 32 Mobilità dei servizi

Art. 34 Reperibilità degli appartenenti al servizio

Titolo VII norme di comportamento

Art. 35 Norme generali

Art. 36 Cura dell'uniforme e della persona

Art. 37 Orario e posto di servizio

Art. 38 Rapporti interni al servizio

Art. 39 Comportamento in pubblico

Art. 40 Saluto

Titolo VIII-disciplina, riconoscimenti e provvidenze

Art. 41 Norme disciplinari

Art. 42 Casi di assenza dal servizio

Art. 43 Accertamenti sanitari

Art. 44 Elogi-encomi

Art. 45 Trattamento economico

Titolo IX-Norme transitorie e finali

Art. 46 Rinvio al regolamento generale per il personale del Comune

Art. 47 Rinvio a Disposizioni

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nel territorio di Acquanegra Cremonese così come previsto dalla Legge Quadro 07.03.1986 n. 65 e della L.R. 14.04.2003 n. 4.

Le predette mansioni comprendono: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie proprie dei comuni, nonché in quelle delegate.

Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise nelle due categorie di prevenzione e repressione, nella prospettiva di incrementare i livelli di sicurezza urbana.

In ogni caso deve essere data priorità all'attività di prevenzione.

Art. 2

Collocazione del servizio nell'Amministrazione Comunale

Al servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 9 comma I – della Legge Regionale 14 Aprile 2003 – n. 4.

Art. 3

Competenze degli appartenenti al servizio

Il personale di Polizia Locale nel limite delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, provvede in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organismi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi, l'igiene e l'ambiente;
- b) svolgere servizi di polizia stradale;
- c) adempiere compiti di polizia giudiziaria ed a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65;
- d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta delle Autorità o degli uffici e servizi autorizzati a richiederli;
- f) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del comune;
- g) segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- h) disimpegnare, con prescritte modalità, i servizi d'ordine in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune.

TITOLO II ° ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 4 Organico del servizio

Il servizio di Polizia Locale è articolato secondo quanto previsto nella dotazione organica approvata dall'organo esecutivo dell'Ente.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7-comma II- della Legge quadro 65/86 dell'art. 6 Legge Regionale 4/2003 e dal regolamento Organico.

Art. 5 Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e dalle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente ed assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 6 Attribuzioni del Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio è individuato in osservanza alla disciplina dettata dall'art. 27 del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi – Parte I – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 16/04/2012 e, salvo che non sia il Sindaco, assume responsabilità verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo (art. 9 Legge quadro 65/86).

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Responsabile del Servizio spetta:

- a) Emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente alle finalità dell'amministrazione;
- b) Disporre, in conformità del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi.
- c) Coordinare i servizi con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'amministrazione;
- d) Mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di pubblica Sicurezza e degli organismi del Comune o degli altri enti collegati al servizio da necessità operative;
- e) Rappresentare il servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- f) Partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Municipale;
- g) Rispondere al Sindaco o all'assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute.

In caso di assenza temporanea, il Responsabile del Servizio è sostituito dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio e in caso di parità di grado dal più anziano in servizio nel grado stesso.

Art. 7

Attribuzioni dell'addetto al coordinamento e controllo

L'addetto al coordinamento e controllo, se nominato, coadiuva il Responsabile del Servizio ed è responsabile della direzione della struttura a cui è assegnato, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.

I compiti dell'addetto al coordinamento e controllo, nell'ambito della struttura operativa cui è assegnato, sono principalmente i seguenti:

- Coordinare gli ordini di servizio e controllarne l'esecuzione;
- Fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- Controllare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- Collaborare con il Responsabile del Servizio per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- Curare la distribuzione degli agenti ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal responsabile del servizio;
- Curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (polizia di Stato, Carabinieri, ecc.)
- Proporre la risoluzione dei problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza, sia globalmente che per singole strade ed intersezioni e analizzare ogni causa che turbi l'ordine e la sicurezza dei quartieri, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione.

Nel caso di mancata individuazione, i compiti dell'addetto al coordinamento e controllo vengono assolti dal Responsabile del Servizio, quale responsabile di gestione, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi – Parte I – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 16/04/2012.

Art. 8

Compiti degli Agenti

Gli Agenti di Polizia Municipale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo dei veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

Art. 9

Qualifiche degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge quadro 65/86 esercitano anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori (vigili), o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai Responsabili del Servizio e del corpo e degli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.;
- b) Servizio di Polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico delle norme di circolazione stradale approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;
- c) funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86.

A tal fine il Prefetto conferisce agli appartenenti al Servizio, previa comunicazione del Sindaco, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;

- b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militari organizzati o destituiti dai pubblici uffici.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

TITOLO III°

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 10

Modalità particolari di accesso al servizio

Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Comune, si applicano, in parziale deroga ed integrazione di esse, le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del servizio di Polizia Locale:

- a) possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
- b) statura non inferiore a quella determinata da leggi o decreti ministeriali vigenti;
- c) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Art. 11

Formazione di base per agenti allievi

I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione di base ai sensi dell'art. 39 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2003

Art. 12

Qualificazione professionale per addetti al coordinamento e al controllo

I vincitori di concorsi per posti di addetti al coordinamento e al controllo sono tenuti, a norma dell'art. 39 comma 1 della Legge regionale n. 4/2003, a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale.

Art. 13

Atri corsi di istruzione professionale

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

Art. 14

Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e la partecipazione a giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernenti la formazione del personale prevista dall'art. 6 della legge 65/86 ed in particolare all'art. 40 della Legge regionale 4/2003.

TITOLO IV° UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 15

Uniforme di servizio

L'amministrazione fornisce l'uniforme di servizio conforme ai modelli e alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione dei Regolamenti Regionali 08.08.2002 n. 7, 14.03.2003 n. 3 e 13.07.2004 n. 2 .

E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

L'uniforme deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 16

Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazioni delle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla regione Lombardia ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 14 Aprile 2003 ed all'art. 6 Legge quadro 65/86.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le modalità d'uso.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 17

Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al servizio di polizia municipale con qualifica di Agente di P.S. sono dotati dell'arma ordinanza.

Il Sindaco con suo provvedimento, da comunicare al Prefetto, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5 % degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola a rotazione o la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale della armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni. L'arma deve essere portata come previsto dal D.M. 145/87.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti e appiedati);
- servizi di rappresentanza e scorta al Gonfalone;
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e della o delle sedi degli uffici del servizio e degli immobili comunali;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;

- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente, l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.

Per gli altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4, comma 1, 2 della legge 7 marzo 1986 n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda delle esigenze.

Dalla tessera di servizio di cui all'art. 20 del regolamento del servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti alla Polizia Locale cui è consentito il porto d'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e viceversa.

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'interno al quale ci si riferisce e nell'art. 18 del regolamento di servizio.

Essa può essere impiegata nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma di norma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al servizio compiono annualmente le esercitazioni di tiro ai poligono ai sensi di legge.

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.

Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I 4 marzo 1987 n. 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili.

Nei locali di servizio è installata una cassaforte a disposizione di ogni assegnatario di arma.

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145 e della legge 28 maggio 1981 n. 286.

L'arma deve essere tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione, a tal fine il Responsabile del Servizio esegue periodicamente controlli sulle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

Art. 18

Strumenti e mezzi in dotazione.

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità all'art. 6 della legge quadro n. 65/86.

Gli strumenti e le apparecchiature vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 19

Servizi in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in ambito civile solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal Responsabile con visto di approvazione del Sindaco;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Responsabile del Servizio;
- c) Quando la natura del servizio richiede di indossare abiti di fogge particolari.

Art. 20
Tessera di servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 IV comma- del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.

Tutti gli appartenenti al servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V°
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 21
Finalità generali dei servizi

Il servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta dal presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste dal successivo Titolo IV, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 22
Servizi stradali appiedati

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolamentazione manuale del traffico sulle intersezioni stradali e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici e semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizio misto tra l'intersezione stradale (come ai due precedenti) e mobile sulle strade adiacenti entro un certo raggio;
- d) servizio mobile lungo un itinerario;
- e) servizio di ordine, di sicurezza, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti..

Art. 23
Servizi a bordo di veicoli

L'Amministrazione, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può deliberare di integrare i servizi appiedati con servizi su veicoli.

L'Amministrazione impartisce le opportune direttive su le finalità d'impiego.

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 24
Servizi interni

I servizi interni appartengono ai compiti d'istituto o a compiti di natura impiegatizia:
- ai servizi interni d'istituto è addetto personale appartenente al Servizio di Polizia Locale ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 25
Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio.

Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale e, salvi casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo d'intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Responsabile del Servizio a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso d'incidente stradale o di qualunque altro genere d'infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente del servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 26
Ordine di servizio

Il Responsabile del Servizio o chi lo sostituisce, nell'ordine delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 legge 65/86, può disporre ordini di servizio.

Questi possono completare disposizioni particolari e programmi di lavoro, e devono essere stesi su fogli a parte da consegnare al dipendente.

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni.

Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico, nei programmi di lavoro e negli eventuali ordini di servizio.

Art. 27
Servizi esterni presso altre amministrazioni

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 23 della Legge Regionale 4 Aprile 2004 n. 4, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con deliberazione della Giunta Comunale e secondo le modalità in esse previste.

In caso di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco.

Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e le trasferte dei dipendenti.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente i servizi stradali in collegamento con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Art. 28

Servizi effettuati per conto dei privati

Il servizio di Polizia Locale può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini (in caso di necessità).

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del servizio.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dal comune stesso.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

TITOLO VI°

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 29

Assegnazione e impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Responsabile del Servizio, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 30

Guida di veicoli ed uso degli strumenti

Per il servizio di cui all'art. 23, il Responsabile del Servizio affida agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, muniti di titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione.

L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

I veicoli devono essere usati con prudenza per garantirne l'efficienza e la durata.

Sarà cura di chi li utilizza predisporre le necessarie pulizie e le manutenzioni onde garantire sempre il perfetto funzionamento.

Al termine del servizio i veicoli devono essere depositati nella rimessa del Comune.

Art. 31

Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Responsabile del Servizio, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali.

Art. 32
Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) anche in assenza di ordine superiore in situazioni di emergenza;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 33
Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco, su richiesta del Responsabile del Servizio, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio.

Art. 34
Reperibilità degli appartenenti al Servizio

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio, può disporre turni di reperibilità dagli appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal C.C.N.L. per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali.

TITOLO VII°
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 35
Norme generali

Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento Organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati nell'art. 21

Fermi restando gli obblighi derivanti da quanto disposto dal Codice di Procedura Penale per la qualifica di Polizia Giudiziaria gli appartenenti al Servizio devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 32

Il personale è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche nonché a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, fatte salve le ipotesi e le modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio, e relative a servizi d'istituto provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura è attuata in osservanza di specifiche direttive dell'Amministrazione Comunale.

E' inoltre fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al servizio, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza e numero telefonico.

Art. 36

Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 19. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nella "tabella vestiario", che costituisce allegato al presente regolamento. Quando è in uniforme l'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'aspetto della propria persona.

Art. 37

Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto. Tutti gli appartenenti al Servizio sono tenuti, per esigenze di servizio e incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 38

Rapporti interni al Servizio di Polizia Locale

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità. Gli appartenenti al servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 39

Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio deve mantenere un comportamento corretto ed irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre stima, il rispetto e la fiducia della collettività: Esso deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzando secondo criteri di opportunità ed equità, operando in modo scevro da annotazioni personali. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera che conosce. L'appartenente al Servizio deve fornire il proprio nome quando richiesto e il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve qualificarsi esibendo la tessera di servizio. Durante il Servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Art. 40

Saluto

Il saluto reciproco fra gli appartenenti al Servizio, verso cittadini, le istituzioni e le autorità che lo rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al servizio di Polizia Locale. Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera.

TITOLO VIII DISCIPLINA RICONOSCIMENTO E PROVVIDENZE

Art. 41 Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale del personale del Comune di Acquanegra Cremonese, dal codice disciplinare vigente e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 42 Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Servizio di Polizia Locale. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio.

Art. 43 Accertamenti sanitari

In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti al servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica dal competente ufficio del Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili al servizio esterno, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Servizio di Polizia Locale.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce il criterio per la mobilità orizzontale prevista dal regolamento del personale del Comune.

La Giunta Comunale precisa anche le mobilità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al servizio in relazione alla specifica natura del servizio.

Art. 44 Elogi - Encomi

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, in atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

- a) elogio scritto;
- b) encomio del Sindaco

La proposta per il conferimento del riconoscimento di cui al punto b) deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La concessione dell'encomio è annotata sullo stato del servizio del personale.

Art. 45 Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'amministrazione comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della Legge 65/86

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica agli appartenenti al Servizio la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di Acquanegra Cremonese.

Art. 47

Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata di cui al C.C.N.L. per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.